

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, CASATI, LIMONI, CENGARLE, PREARO, FORNALE,
TOROS, BIANCHI GERARDO, SAMMARTINO, ARMATO, COLASANTO,
FRUNZIO, PETRUCCI, AMODIO, PERDONÀ, DAL FALCO**

Presentata il 19 giugno 1962

Autorizzazione alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1960, n. 1898, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, è stata recentemente autorizzata ad investire somme per l'acquisto di beni immobili, per una quota non superiore al 30 per cento della riserva matematica.

Senonché, si ha motivo di ritenere che l'acquisto da parte di detta Cassa di beni immobili, che peraltro fino al momento attuale non ha avuto luogo, non potrà che contribuire in minima parte alla risoluzione del problema della casa per i numerosi telefonici di Stato che non hanno potuto beneficiare della assegnazione degli alloggi costruiti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici in virtù delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2521, 3 dicembre 1957, n. 1215, e che intendono provvedersi di una casa più confortevole ed adeguata alle proprie esigenze familiari.

Inoltre, la predetta autorizzazione concessa alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale non rappresenta altro che il primo passo verso una

migliore utilizzazione dei cospicui fondi della stessa Cassa la quale alla data del 30 giugno 1961 ha chiuso il proprio bilancio con le seguenti risultanze:

CONTO PATRIMONIALE.

Attività.

Titoli:

Buoni del Tesoro novennali 5 per cento	L. 1.769.560.000
Buoni postali fruttiferi	» 235.800.000
Obbligazioni	» 1.064.650.000

Depositi:

Conto corrente postale	» 1.076.898.871
Conto Banca Nazionale del Lavoro	» 402.353.848
Conto Banco di Roma	» 1.068.190.496
Conto Banco di Santo Spirito	» 934.850.875
Residui attivi	» 883.587.698
Crediti per recupero	» 266.138
Crediti per riscatti	» 3.691.029

Totale L. 7.439.848.955

<i>Passività.</i>	
Riserva matematica.	L. 6.169.435.484
Riserva per spese impreviste »	22.719.133
Cedole conto anticipazioni.	—
Fondo oscillazioni titoli . . . »	72.157.230
Residui passivi »	1.130.356.929
Debiti »	31.977.042
Recuperi conto capitali . . . »	266.138
Riscatti conto capitali . . . »	3.691.029
Totale	L. 7.430.602.985

Riepilogo:	
Attività	L. 7.439.848.955
Passività. »	7.430.602.985
Capitale netto	L. 9.245.970

CONTO ECONOMICO.

<i>Spese</i>	
Effettive.	L. 1.484.559.516
Utile netto. »	9.245.970
Totale	L. 1.493.805.486

<i>Rendite</i>	
Effettive.	L. 1.484.559.516
Sopravvenienze attive. . . . »	9.000.000
Utile per rimborso obbligazioni »	245.970
Totale	L. 1.493.805.486

Per quanto sopra e considerato, in particolare:

a) che i « Titoli » della Cassa sono passati da lire 3.063.360.000 al 1° luglio 1960 a lire 3.070.010.000 al 30 giugno 1961; in aumento si è avuto il consolidamento in capitale di lire 10.500.000 di interessi maturati su buoni postali fruttiferi ed in diminuzione la somma di lire 4.150.000 a conseguenza del sorteggio di lire 3.650.000 di obbligazioni ferrovie dello Stato 5,50 per cento e di lire 500.000 di obbligazioni ferrovie dello Stato 5,50 per cento 1955;

b) che le variazioni sui « Depositi » (Conto corrente postale e conti correnti

bancari liberi e vincolati) hanno dato luogo ad un incremento di lire 853.484.177; il gruppo dei depositi presso gli Istituti di credito è passato da lire 2.163.670.882 al 1° luglio 1960 a lire 2.405.395.219 al 30 giugno 1961 con l'incremento di lire 241.724.337;

c) che la « Riserva matematica » è passata da lire 5.163.167.123 al 1° luglio 1960 a lire 6.169.435.484 al 30 giugno 1961 con l'incremento di lire 1.006.268.361 e che detta riserva, in corso di riaccertamento dato che l'ultima valutazione a lire 5.474.335 risale al 30 giugno 1958, è coperta per il 50 per cento dal valore dei titoli e per la parte rimanente dal valore dei depositi;

è stata predisposta la presente proposta di legge con la quale si autorizza la citata Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale a concedere prestiti al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché non iscritti alla Cassa anzidetta, per la costruzione o l'acquisto di case economiche a proprietà individuale o indivisa, con o senza contributo dello Stato.

Tali prestiti verrebbero concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio d'interesse ed entro i limiti di somme che saranno annualmente stabiliti dall'apposito Comitato della Cassa di cui all'articolo 4 del decreto della Cassa di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie.

Premesso ciò i sottoscritti proponenti fanno voti per l'approvazione della proposta di legge di cui trattasi anche perché essa consentirebbe:

1°) alla Cassa integrativa anzidetta di realizzare più adeguati interessi sui capitali disponibili che investirebbe e che sarebbero assistiti da garanzie ipotecarie, cessioni stipendio ecc.

2°) al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di potere finalmente avere una casa e cioè quel bene fondamentale per combattere tante miserie di ordine sociale e morale e che ha influenza predominante sulla vita familiare;

3°) al Governo di facilitare l'afflusso di capitali all'edilizia e di incoraggiare l'accesso del risparmiatore alla proprietà della casa, in questo periodo critico in cui è prossima a chiudersi l'era dei contributi statali ed è vicina l'abolizione dei fitti bloccati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, è autorizzata, in aggiunta agli Istituti ed Enti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a concedere prestiti al personale di ruolo ed ai pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché non iscritto alla Cassa anzidetta, per la costruzione o l'acquisto di case popolari ed economiche a proprietà individuale od indivisa, con o senza contributo dello Stato.

ART. 2.

I mutui di cui al precedente articolo, possono essere concessi in base alle disposizioni che regolano quelli della Cassa depositi e prestiti, al saggio d'interesse ed entro i limiti di somma che saranno annualmente stabiliti dall'apposito Comitato di detta Cassa di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Il saggio d'interesse di detti prestiti, non potrà comunque essere superiore a quello stabilito annualmente dal Ministero per le finanze per i mutui di favore col concorso dello Stato, ivi compresi i contributi erariali ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 3.

È data facoltà alla predetta Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di emanare, con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro due mesi dall'emanazione della presente legge, particolari norme per la disciplina della concessione di tali prestiti e per la regolamentazione di tutti i conseguenti rapporti.

ART. 4.

Per quanto non è previsto nella presente legge, si applicano le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni nonché le altre disposizioni vigenti concernenti agevolazioni e provvidenze in materia di edilizia popolare ed economica.